



**COMUNE DI PORLEZZA**  
PROVINCIA DI COMO

**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 19 del Reg. Deliberaz.

OGGETTO: INDIRIZZI E DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA E INTEGRATIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE – PERIODO: 01 GENNAIO 2013 – 31 DICEMBRE 2015.

L'anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di febbraio, alle ore 9,15, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano :

N. ord.		Presenti	Assenti
1	Erculiani Sergio	X	
2	Giossi Attilio	X	
3	Butti Bruno	X	
4	Grassi Enrica	X	
5	Lamanna Daniele		X

Partecipa il Segretario Comunale sig.ra Ciraulo d.ssa Maria

Il Sig. Erculiani rag. Sergio – Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: Indirizzi e direttive per la contrattazione collettiva decentrata e integrativa del personale non dirigenziale – Periodo: 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2015.**

## LA GIUNTA COMUNALE

TENUTO CONTO che l'art.2, comma 1 del D. Lgs. n.165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche [...] ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

- a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
- b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
- d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
- e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.

CONSIDERATO che l'art.2, comma 2 del D. Lgs. n.165/2001 i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.

CHE il comma 3 evidenzia che i rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

CHE il comma 3-bis prevede che nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

TENUTO CONTO dell'art.5, comma 2 del D. Lgs. n.165/2001 che stabilisce che nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure



inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici;

VISTO l'art.40, comma 1 del D. Lgs. n.165/2001 che stabilisce che la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali;

CHE ai sensi del sopra citato articolo sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

ATTESO che l'art. 40, comma 3-bis del D. Lgs. n.165/2001 stabilisce che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e che la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3.

CHE la stessa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.48, comma 4 le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti [...], l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.

CHE, ai sensi dell'art.40-bis, comma 1 il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

VISTO l'art.49 del D. Lgs. n.267/2000 ovvero che la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

VISTI i CCNL per il comparto Regioni-Autonomie locali nel tempo vigenti;

CONSIDERATO che l'attuazione delle clausole contrattuali deve essere sempre caratterizzata dal rispetto dei principi di correttezza e buona fede e non può mai autorizzare comportamenti irragionevoli e permissivi da cui deriverebbero ingiustificati incrementi di oneri a carico dei bilanci degli enti;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende:



- a) assicurare l'utilizzo delle risorse umane in funzione dei programmi strategici e gestionali;
- b) assicurare la fruizione di servizi mediante il miglioramento continuo ed innovativo della qualità dell'offerta;
- c) garantire efficienza ed efficacia delle attività istituzionali;
- d) ottimizzare i tempi, migliorare la qualità delle prestazioni e reingegnerizzare i processi;
- e) contribuire, attraverso la valorizzazione delle risorse e delle potenzialità del territorio, allo sviluppo della comunità locale;
- f) fornire puntuali e competenti risposte al cittadino per migliorare il rapporto di comunicazione con l'utenza;
- g) promuovere il miglioramento organizzativo e la crescita delle qualità operative dell'Ente, anche attraverso azioni mirate a favorire il cambiamento culturale richiesto dal percorso normativo di riforma della Pubblica Amministrazione, anche attraverso una rinnovata gestione delle politiche del personale;
- h) monitorare il grado di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi erogati dall'Ente, anche introducendo logiche della qualità;
- i) incrementare il ricorso alle tecniche di Project Management al fine di conferire massima flessibilità alla struttura organizzativa, potenziando le capacità di risposta ai bisogni e alle aspettative dell'utenza;
- j) assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance;
- k) mantenere e migliorare gli standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, la qualità della prestazione lavorativa e l'efficienza del lavoro pubblico;
- l) favorire la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati;

*CHE si intende porre il "cittadino" e il "dipendente" al centro dell'organizzazione per operare in condizioni di massima efficacia ed efficienza (attenzione ai risultati) e gestire l'organizzazione con la massima flessibilità (gestione per processi), attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione di tutte le risorse disponibili per lo sviluppo e il miglioramento dell'organizzazione;*

ACCERTATA la regolarità della procedura attuativa;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Demografici e Personale – Settore Personale;

#### DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- che gli indirizzi e le direttive per la contrattazione collettiva decentrata e integrativa – Periodo: 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2015, sono:
  1. pieno rispetto delle norme legislative in materia di contenimento della spesa di personale;
  2. applicazione puntuale delle norme legislative e contrattuali nazionali per la costituzione e la

*finalizzazione del fondo delle risorse decentrate;*

3. *assoluta applicazione delle norme del contratto collettivo decentrato integrativo e degli istituti normativi ed economici in esso disciplinati, purché compatibili con il CCNL e le norme imperative;*
  4. *piena applicazione degli strumenti di valorizzazione del merito e delle prestazioni ed erogazione della premialità anche mediante l'affermazione del principio di selettività e di concorsualità;*
  5. *assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance;*
  6. *miglioramento degli standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, alla qualità della prestazione lavorativa e all'efficienza del lavoro pubblico;*
  7. *favorire la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati.*
- di dare mandato al Presidente della Delegazione Trattante di porre in essere gli atti negoziali e gestionali conseguenti, compresa la quantificazione delle risorse decentrate, propedeutico all'avvio di ogni trattativa con le parti sindacali;
  - di prendere atto che eventuali integrazioni al fondo delle risorse decentrate saranno sottoposte, con annessa relazione tecnica giustificativa, al Revisore del Conto per verificare la compatibilità dei costi aggiuntivi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e delle norme di legge;
  - di prendere atto che il Revisore del Conto, entro i termini e nelle modalità previste dal CCNL e dall'art.40-bis del D. Lgs. n.165/2001, produrrà relativa certificazione di compatibilità dei costi aggiuntivi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e delle norme di legge;
  - di prendere atto che la sottoscrizione definitiva del CCDI relativo al periodo *1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2015* dovrà avvenire previa autorizzazione alla sottoscrizione del CCDI da parte di codesta Giunta Comunale;
  - dichiarare, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - T.U.E.L. 267/2000;
  - di trasmettere la presente deliberazione alla R.S.U. dell'Ente e alle OO.SS.



Letto, approvato e sottoscritto:

f.to IL PRESIDENTE  
(Erculiani rag. Sergio)

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Ciraulo dr.ssa Maria)

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale e affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno **30 MAG. 2013**

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Porlezza, **30 MAG. 2013**

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Ciraulo dr.ssa Maria)

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Porlezza, **30 MAG. 2013**



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Ciraulo dr.ssa Maria)